

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

VERBALE N. 44 DEL 20/09/2018

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio con preghiera di lettura ai Consiglieri e a tutti gli organi competenti come previsto dall'art. 239 lett E del TUEL

Al Segretario Comunale

All'Assessore al Bilancio

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: Parere sulla Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n.69 del 24-08-2018
3^ Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020.

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Settembre (20/09/2018), il sottoscritto Revisore Dott.ssa Simona Bianchi, nominata con atto del Consiglio Comunale n. 39 del 20/09/2016, esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 24/08/2018, ricevuta per pec in data 19/09/2018, avente ad oggetto:

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 24-08-2018

3^ Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175 c. 1,2 e 3 del D.Lgs. 267/2000.

Premesso che con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 02/11/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- deliberazione consiliare n. 95 del 28 dicembre 2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 07/02/2018 sono state approvate le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, assegnando ad ogni singolo Responsabile dell'Ente i rispettivi capitoli del Peg per il triennio;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 15/02/2018 sono stati approvati ed attribuiti gli Obiettivi 2018 ai Centri di Responsabilità;

Considerato che

l'art. 175 del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs n.118/2011, prevede ai commi:

1. Il bilancio di previsione finanziario puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento;
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
 - a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
 - b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal principio applicato della contabilita' finanziaria;
 - c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita' per le quali sono stati previsti;
 - d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte e, se necessario, delle spese correlate;
 - e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
 - f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
 - g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

Preso atto che:

- la variazione al bilancio di Previsione Esercizio 2018 e 2019 comporta una variazione degli stanziamenti sia di competenza sia di cassa, come si evince rispettivamente dagli allegati riportati nella proposta;

Visto

- il Bilancio di Previsione per l'anno 2018 approvato con la deliberazione consiliare n. 95 del 28 dicembre 2017;
- il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- gli artt. 162 e 239 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 commi 1,2 e 3;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
- Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

- i prospetti delle variazioni allegati alla proposta di deliberazione:
 - l'Allegato contenente l'elenco delle variazioni di competenza da apportare al bilancio di previsione 2018/2020;
 - l'Allegato contenente l'elenco delle variazioni di cassa da apportare al bilancio di previsione 2018/2020;
 - l'Allegato dal quale emerge il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6 e 193 del d. lgs n. 267/2000;
 - l'Allegato dal quale si evince il permanere degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;

esprime le seguenti valutazioni:

Congruità

Il revisore visti gli atti di ufficio ritiene che le previsioni di bilancio risultanti dopo la proposta di variazione siano congrue rispetto alla realtà della gestione.

Coerenza

Il bilancio risultante dopo le variazioni proposte è coerente rispetto agli atti assunti dai competenti organi comunali.

Pareggio

Il bilancio risultante dopo le variazioni mantiene il pareggio finanziario complessivo e l'equilibrio di parte corrente ex art. 162 comma 6 D.Lgs 267/2000 .

Attendibilità

Le previsioni sono attendibili rispetto alla necessità di gestione.

Tutto ciò premesso il revisore unico, esprime **parere favorevole** all'approvazione della

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 24-08-2018

3^ Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175 c. 1,2 e 3 del D.Lgs. 267/2000.

San Vito Chietino, lì 20/09/2018

L'Organo di Revisione

SIMONA BIANCHI

